

REPUBBLICA ITALIANA

PROVINCIA REGIONALE DI CALTANISSETTA

(C.F. 00115070856)

REP. n. 8538.

Contratto di cottimo fiduciario per i lavori di manutenzione straordinaria immobili scolastici della Zona Sud della Provincia. CIG 4619608D1B – CUP I16E12000440003.

Importo a base d'asta € 152.500,00 oltre € 4.500,00 per oneri di sicurezza.

Importo contrattuale € 106.733,07 oltre € 4.500,00 per oneri di sicurezza.

L'anno duemilatredici il giorno 11 del mese di Giugno in Caltanissetta e negli Uffici della Provincia siti in Viale Regina Margherita n.30, davanti a me D.ssa Antonina Liotta, Segretario Generale della Provincia medesima, sono personalmente comparsi, da una parte, l'Ing. Giuseppe Tomasella, nato a Caltanissetta il 9 Maggio 1963, Dirigente dei Settori VII e VIII, che nel presente interviene nella qualità di rappresentante della suddetta Provincia, domiciliato per la carica in Caltanissetta - Viale Regina Margherita n.30, e, dall'altra, il Sig. Caltagirone Mario Ugo Giovanni (di seguito Appaltatore), nato a Mussomeli l'1 Aprile 1966, Titolare nonché Direttore Tecnico dell'omonima impresa (C.F. CLT MGG 66D01 F830P) con sede in Mussomeli, Contrada Castello s.n., iscritta al Registro delle Imprese di Caltanissetta, domiciliato per la carica presso la sede dell'Impresa.

Detti componenti, giuridicamente capaci, della cui identità personale io, Segretario Generale, sono certo, rinunziano, con il mio consenso, all'assistenza dei testimoni e con il presente atto convengono quanto segue.

PREMESSO CHE:

con disposizione prot. NP/2012/1987 del 12.06.2012 è stato nominato

	responsabile unico del procedimento il funzionario tecnico del Settore VIII Arch.	
	Giuseppe Lunetta, ai sensi dell'art. 10 del D.Lg.vo 163/2006 e ss.mm.ii.;	
	- con deliberazione commissariale n.241 del 27.11.2012 è stato approvato il	
	progetto esecutivo dell'11.10.2012 per l'importo complessivo di € 157.000,00 di cui	
	€ 152.500,00 per lavori soggetti a ribasso ed € 4.500,00 per oneri della sicurezza;	
	- con determinazione dirigenziale n. 74 del 30.01.2013 è stato disposto di affidare i	
	lavori a mezzo cottimo fiduciario ai sensi dell'art. 125 del Codice degli Appalti e con	
	il criterio del massimo ribasso di cui all'art. 82 del medesimo Codice, ferma restante	
	l'applicazione dell'art. 19, comma 6, della L.R. n. 12 del 12.07.2011;	
	- sperimentatosi detto cottimo fiduciario in data 7.3.2013, l'appalto dei predetti	
	lavori rimaneva aggiudicato provvisoriamente all'Impresa CALTAGIRONE MARIO	
	UGO GIOVANNI con sede in Mussomeli Contrada Castello s.n., che aveva offerto	
	il ribasso percentuale del 30,0111% e quindi per l'importo netto di € 106.733,07	
	(euro centosemilasettecentotrentatre/07) oltre € 4.500,00 per costo della sicurezza,	
	come da verbale di aggiudicazione pubblicato dal 7.3.2013 al 18.3.2013;	
	- è stata acquisita la documentazione, acclusa agli atti d'ufficio, comprovante il	
	possesso e la permanenza dei requisiti di partecipazione che il Sig. Caltagirone	
	Mario Ugo Giovanni ha dichiarato o certificato di possedere in sede di gara,	
	nonché l'inesistenza in capo allo stesso di cause impeditive alla stipula dei contratti	
	con la Pubblica Amministrazione e con quest'Ente in particolare;	
	- con apposito verbale sottoscritto dal RUP e dal titolare in data 31.05.2013, ai	
	sensi dell'art. 106 comma 3 del D.P.R. n.207 del 5.10.2010, si è preso atto del	
	permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori;	
	- per come prescritto dall'art.131, del D.L.vo 163/2006, l'Impresa ha prodotto il	
	Piano Operativo di sicurezza che, anche se materialmente non allegato, costituisce	

parte integrante e sostanziale di questo contratto;

- in applicazione del protocollo di legalità "Carlo Alberto dalla Chiesa", cui questa Provincia ha aderito, con nota n. 6075 del 12.3.2013 è stata chiesta alla Prefettura di Caltanissetta l'informazione di cui all'art.91 del D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii. in capo all'Appaltatore, ma, ad oggi, essa non è ancora pervenuta, per cui, essendo trascorsi infruttuosamente i 45 giorni dalla richiesta d'informativa previsti dal DPR 252/98, nonché i termini previsti dall'art.92, co.2, del D.Lgs. 159/2011, si può procedere alla stipula del presente contratto sotto condizione risolutiva prevista dagli articoli 11 (D.P.R. 252/98) e 92 (D.Lgs. 159/2011), che consente a quest'Ente di recedere dall'appalto, nel caso in cui l'informativa in parola dovesse attestare la sussistenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art.67 del suddetto D.Lgs. 159/2011, o di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi dell'impresa. Tutto ciò premesso, le parti richiedono me, Segretario Generale, per la stipula del presente contratto, formato da vari articoli, in unico contesto con la superiore premessa e narrativa che, approvata dalle stesse, ne costituisce parte integrante e sostanziale.

ART.1

La Provincia, come sopra rappresentata, affida i lavori suddetti all'Appaltatore che si obbliga ad eseguirli nel termine di mesi 12 (dodici), decorrenti dalla data dell'ultimo verbale di consegna, in conformità al progetto, al capitolato speciale d'appalto e alle norme vigenti in materia di lavori pubblici, per il corrispettivo di € 106.733,07 (euro centoseimilasettecentotrentatre/07) oltre € 4.500,00 per costo della sicurezza, per un totale complessivo di € 111.233,07

ART. 2

I pagamenti dipendenti dall'esecuzione del presente contratto saranno corrisposti

all'appaltatore nei modi e termini indicati nel citato Capitolato Speciale di Appalto.

ART. 3

L'Appaltatore, a garanzia degli obblighi che assume con la stipula del presente contratto, ha costituito, in conformità a quanto stabilito dall'art. 113 del D. Lg.vo 163/2006, cauzione definitiva dell'appalto mediante polizza fidejussoria assicurativa n. 725275014 del 29.05.2013 per l'importo garantito di € 22.300,00 emessa dall'Agenzia di Mussomeli della ALLIANZ Assicurazioni S.p.A. con sede in Trieste, avente efficacia fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

ART. 4

In applicazione dell'art.129 del D.Lgs. 163/2006 ha prodotto polizza assicurativa indennitaria nella misura e nei modi stabiliti al punto 17 delle Avvertenze del disciplinare di cottimo fiduciario.

ART. 5

Nel presente contratto non si applica né l'istituto della revisione dei prezzi, né il primo comma dell'art.1664 del codice civile, mentre, ricorrendone le condizioni, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art.133 del D.Lgs 163/2006, per come recepito nell'Ordinamento Siciliano dalla L.R. n. 12/2011.

ART. 6

L'appaltatore si obbliga espressamente a trasmettere, tramite il R.U.P., alla Provincia e all'Osservatorio Regionale dei lavori pubblici lo stato di avanzamento dei lavori, l'oggetto, l'importo e la titolarità degli eventuali contratti di nolo e forniture, nonché le modalità di scelta dei contraenti e il numero e le qualifiche dei lavoratori da occupare ed è consapevole che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse. L'inosservanza di dette prescrizioni costituisce

inadempimento contrattuale, avente le conseguenze di ordine giuridico che la normativa sui lavori pubblici e le disposizioni civilistiche vigenti in materia stabiliscono.

ART.7

Il medesimo appaltatore si obbliga espressamente a segnalare alla Provincia qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione durante l'esecuzione del contratto da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le sue decisioni in ordine all'esecuzione dei lavori. Lo stesso si obbliga, altresì, a collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale - quali richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento in tutto o in parte dei lavori a determinate imprese - danneggiamenti, furti di beni personali o in cantiere, etc. Il medesimo si obbliga ancora a inserire identiche clausole negli eventuali contratti di nolo o forniture ed è consapevole che, in caso contrario le eventuali autorizzazioni non saranno concesse. In caso di accertata e comprovata inosservanza degli obblighi predetti da parte degli Organismi Istituzionali all'uopo preposti, l'Ente, in relazione allo stato dei lavori e alle eventuali conseguenze riguardanti le finalità dell'intervento, su proposta del responsabile del procedimento, valuterà l'opportunità di procedere alla risoluzione del contratto.

ART.8

L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della legge 13 agosto 2010, n.136 e successive modifiche.

Lo stesso si impegna anche a dare immediata comunicazione alla Provincia ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Caltanissetta – della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/sub

contraente) agli obblighi di tracciabilità.

ART.9

Resta inteso che, in applicazione dell'art. 2, comma 2 della L.R. n.15 del 20/11/2008, si procederà alla risoluzione del presente contratto nel caso in cui il Legale rappresentante o uno dei dirigenti della Società Appaltatrice siano rinviati a giudizio per favoreggiamento nell'ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata.

ART. 10

Ai sensi dell'art. 137 del D.P.R. n. 207/2010, fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto e si intendono qui esplicitamente richiamati:

- a) il Capitolato Generale d'Appalto dei lavori pubblici (Decreto Ministero dei lavori pubblici n. 145/2000) per quanto non abrogato dal D.P.R. 207/2010;
- b) il capitolato speciale di appalto (CSA);
- c) l'elenco dei prezzi unitari;
- d) il piano operativo di sicurezza (POS) predisposto dall'appaltatore ai sensi dell'art. 131 del D.Lgs. 163/2006;
- e) le polizze di garanzia.

Dei suddetti documenti vengono materialmente allegati al presente atto solo il CSA (All.1) e l'elenco prezzi (All.2), i restanti rimangono acquisiti agli atti.

ART. 11

Tra le parti si conviene che, per tutto quanto non previsto espressamente nel Capitolato Speciale d'Appalto, nel disciplinare tipo e nel presente contratto, esse si intendono impegnate ed obbligate ad applicare al rapporto la normativa vigente in materia.

ART. 12

L'Appaltatore dichiara, ai fini dell'esecuzione dell'appalto, che il proprio domicilio è quello in premessa indicato. Si conviene di conseguenza che in tale domicilio saranno notificati tutti gli atti sia giudiziari che amministrativi, ai quali potrà dare occasione il presente contratto.

ART. 13

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere è esclusa la competenza arbitrale, Foro competente è quello di Caltanissetta.

ART. 14

L'Appaltatore dichiara di essere a conoscenza che l'affidamento delle lavorazioni oggetto del presente contratto in subappalto o in cottimo è ammesso con le modalità e le prescrizioni di cui all'art.118 del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii. ed in particolare, per quanto dichiarato dallo stesso in sede di espletamento della procedura di cottimo di cui al presente contratto, assume l'obbligo di subappaltare ad altro operatore economico, qualificato ai sensi dell'art.90 del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii., le opere della categoria OS8 come previste dal disciplinare di cottimo, nei tempi opportuni antecedenti la loro esecuzione al fine di consentire le necessarie autorizzazioni da parte della stazione appaltante.

ART. 15

La Provincia Regionale di Caltanissetta, in applicazione dell'art.11, commi 2 e 3, del D.P.R. 3 giugno 1998, n.252, e dell'art. 92, comma 3 e 4 del D.Lgs. 159/2011 recederà dal presente contratto, salvo il pagamento delle opere già eseguite ed il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione di quelle rimanenti, nei limiti delle utilità conseguite, qualora le informazioni prefettizie di cui in premessa, dovessero riportare l'esistenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del suddetto D.Lgs. 159/2011 o di eventuali tentativi di infiltrazione

mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi dell'impresa.

ART. 16

Le spese di bollo per l'originale e le copie occorrenti, i diritti di rogito, la tassa di registrazione ed ogni altra spesa (tutto incluso e nulla escluso) inerenti, a qualsiasi titolo e causa, al presente contratto, sono poste per intero a totale carico dell'appaltatore, senza diritto di rivalsa.

Quest'atto, scritto da persona di mia fiducia in due fogli di carta resa legale di cui occupa sette facciate e quanto della presente fino alle firme, è stato letto, ad eccezione degli allegati, dalla cui lettura le parti mi dispensano in quanto espressamente dichiarano di ben conoscerli, da me, Segretario Generale della Provincia Regionale di Caltanissetta, alle parti contraenti che, essendo conforme alla loro volontà, lo approvano e in calce lo sottoscrivono, unitamente agli allegati:

La Provincia: F.to Giuseppe Tomasella

L'Impresa: F.to Mario Ugo Giovanni Caltagirone

Il Segretario Generale: F.to Antonina Liotta

L'Impresa dichiara espressamente di accettare, ai sensi dell'art.1341 del Codice Civile, le clausole contenute negli artt. 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14 e 15 del presente contratto.

L'Impresa: F.to Mario Ugo Giovanni Caltagirone